



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 24 marzo 2015 n. 62

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER VERIFICA INTERESSE E FATTIBILITA' DEL RIPRISTINO DEL SOPPRESSO UFFICIO DEL GUDICE DI PACE DI ORTONA EX ART. 1-BIS DEL D.L. 31.12.2014 N. 195, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27.02.2015 N. 11.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **24** del mese di **marzo** alle ore **8:50** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | | |
|----|--------|-----------|----------------|
| 1. | Sig. | DE IURE | Domenico |
| 2. | Sig.ra | DI SIPIO | Nadia |
| 3. | Sig. | NESTORE | Giuseppe Marco |
| 4. | Sig.ra | RABOTTINI | Lucia Simona |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 14 settembre 2011 n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

VISTO l'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

VISTO l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

VISTO l'art. 1 del Decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, tra cui quello avente sede in Ortona, con attribuzione delle relative competenze agli uffici indicati nella tabella B allegata allo stesso decreto;

DATO ATTO che, giusta Tabella B sopra menzionata, le competenze territoriali del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Ortona sono state attribuite all'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti;

VISTO l'art. 2 del medesimo Decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

VISTO l'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto legislativo, con il quale veniva stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;

RICORDATO che, avviate a quel tempo iniziative con i comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ortona, per la verifica dell'interesse e della fattibilita' del mantenimento di detto Ufficio alle condizioni di legge, non si addivenne ad una determinazione in tale senso;

VISTO il D.M. 7 marzo 2014, che: 1) ha individuato gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo, 2) attraverso successive cadenze temporali, ha determinato la tempistica dell'intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento;

RICORDATO che, in base a detta tempistica, il 29 aprile 2014 è stato il termine della definitiva chiusura degli uffici del Giudice di Pace soppressi, per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da parte degli enti locali, tra cui quello di Ortona mentre, entro i 15 giorni successivi a detta data, gli enti locali avrebbero potuto esercitare la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta, mediante formale dichiarazione attestante univocamente la volontà di recedere dall'istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione;

VISTO l'art. 1-bis del D.L. 31.12.2014 n. 195, introdotto dalla Legge di conversione 27.02.2015 n. 11, che, nel differire il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 07.09.2012 n. 156 al 30.07.2015, ha stabilito che, entro lo stesso, gli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;

RITENUTO opportuno aprire un confronto con i Comuni rientranti nella competenza territoriale del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Ortona, nonché di ulteriori limitrofi compresi nel circondario del Tribunale di Chieti potenzialmente attratti dal consentito ripristino, per verificare se sussistono l'interesse e le condizioni per avanzarne richiesta;

RITENUTO di adottare apposito atto di indirizzo in merito a quanto sopra esposto;

EVIDENZIATO che la presente delibera, quale atto di mero indirizzo, non necessita dei pareri di regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte;

2. Di dare atto dell'opportunità di verificare la sussistenza dell'interesse e delle condizioni per avanzare richiesta di ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ortona soppresso a far data dal 29.04.2014, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1-bis del D.L. 31.12.2014 n. 195, introdotto dalla Legge di conversione 27.02.2015 n. 11, aprendo, tal fine, un confronto con i Comuni rientranti nella competenza territoriale di detto soppresso Ufficio, nonché di ulteriori limitrofi compresi nel circondario del Tribunale di Chieti potenzialmente attratti dal consentito ripristino;

3. Di dare atto che, ai fini del rispetto della condizione che gli enti interessati si facciano integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che dovrà essere messo a disposizione dagli enti medesimi, questo Comune è disponibile a mettere a disposizione la sede, presso i locali del soppresso ufficio, nonché l'unità di personale da tempo comandata presso lo stesso a tutt'oggi, secondo criteri di ripartizione delle spese da definire tra i Comuni interessati;

4. di demandare al Sindaco ogni azione di iniziativa ed impulso per la verifica dell'interesse e della fattibilità di avanzare la richiesta di ripristino di cui trattasi;

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **N. DI SIPIO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 25 marzo 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 25 marzo 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**